

esercitare la pesca, anche del corallo, nel golfo di Sturga sottoposto ad Algeri e Tunisi. I dragomanni al servizio di Francia non pagheranno gravezze. I mercanti francesi pagheranno i diritti prescritti ai loro consoli ecc. Gli ambasciatori e consoli soli avranno giurisdizione criminale per delitti tra francesi. Le liti dei turchi contro consoli francesi saranno giudicate dalla Porta. Gli ambasciatori francesi nei ricevimenti ed altre solenni circostanze avranno alla Porta la precedenza sugli ambasciatori di Spagna e di altri principi. I francesi saranno esenti da ogni dazio ecc. pel denaro e per le cose d'uso personale o donativi che portassero. I rappresentanti la Francia avranno dovunque nell'impero la precedenza su quelli di altri stati. Le navi francesi di commercio saranno trattate amichevolmente ed al bisogno assistite in tutti i porti della Turchia e così pure i singoli francesi in tutto l'impero. Questi non vi saranno obbligati a comprar merci, nè a rispondere per debiti d'altri compatriotti. Sarà libera la proprietà lasciata dai morti. Si fissano le formalità pei giudizi civili in causa fra turchi e francesi. Questi non saranno molestati per causa di religione. Gli schiavi francesi che si trovassero nell'impero saranno deferiti alla Porta. I francesi abitanti in Turchia saranno esenti da tributi; e così pure i loro consoli in Alessandria, Tripoli di Siria, Damasco, Barberia ecc. Ai giudizi contro francesi nei tribunali turchi intervenga sempre il dragomanno dei primi e le liti tra francesi si giudichino dai loro rappresentanti. Le visite alle navi francesi dopo fatta la visita in Costantinopoli non potranno farsi se non che alle bocche nei Castelli, eccettuato Gallipoli. Le navi da guerra turche non molesteranno i legni francesi che incontrassero. Si estendono ai francesi le capitolazioni concesse ai veneziani. Le navi francesi saranno protette nell'impero, e castigato chi vi rubasse. L'esecuzione di quanto sopra è imposta a tutte le autorità dell'impero sotto severe pene. Tutti i cristiani, anche se nemici dei turchi, possano andare in pellegrinaggio a Gerusalemme sotto la protezione della Francia, senza essere molestati.

Articoli aggiunti: I vescovi soggetti alla Francia potranno vivere senza molestia nelle rispettive sedi in Turchia. In tutti i luoghi santi di Gerusalemme e fuori, i religiosi *franchi* che vi abitano, continuino a dimorarvi e senza molestia; le liti di essi non definite in luogo, siano deferite alla Porta. I francesi e loro soggetti possano recarsi liberamente a Gerusalemme. Si restituiscano ai gesuiti e cappuccini francesi le due chiese già possedute in Galata, dovendosi riedificare quella dei secondi incendiata; i religiosi francesi non siano molestati nelle loro chiese di Smirne, Saida, Alessandria ecc. e così nel loro ospedale di Galata. E' ridotto da 5 a 3 per $\frac{0}{10}$ il dazio sulle merci che i francesi importano nell'impero. I portoghesi, siciliani, catalani, messinesi, anconetani ed altri che non hanno rappresentanti in Turchia possano andarvi e trafficarvi sotto la bandiera di Francia. I francesi paghino la *mesetaria* a Galata o Costantinopoli come gli inglesi. Se i doganieri stimassero le merci francesi più del loro valore, accettino quelle in luogo di denaro pei dazi. I francesi non debbano pagar dazio più d'una volta sulla stessa merce. I consoli ed altri francesi residenti possano far vino per proprio uso. Le liti per oltre 4000 aspri siano giudicate nel divano imperiale. In caso di omicidi, i francesi non provati rei non siano molestati. I dragomanni delle ambasciate godano delle franchigie